

Codice A1618A

D.D. 26 giugno 2024, n. 503

**Legge Regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione per la modifica e/o trasformazione del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra nel comune di Fossano (CN) - Proponente: Siman Srl.**



**ATTO DD 503/A1618A/2024**

**DEL 26/06/2024**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO  
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

**OGGETTO:** Legge Regionale 9 agosto 1989, n. 45 – Autorizzazione per la modifica e/o trasformazione del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra nel comune di Fossano (CN) – Proponente: Siman Srl

a. Premesso che:

- a.1. in data 13 giugno 2023, ns. prot. n. 83231, è pervenuta dalla Provincia di Cuneo la convocazione alla prima seduta della conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/1990 e s.m.i., volta all'ottenimento dell'autorizzazione ex D.Lgs. 387/2003 per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in oggetto, su istanza della società Siman Srl (P. IVA 04025410046);
- a.2. l'intervento, da realizzarsi nel comune di Fossano (CN), in località Cascina Pertugiata Grossa, su area censita al Catasto Terreni al foglio 135, particella 106, consiste nella realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra di potenza installata pari a 2.298,48 kWp, denominato "Fossano Solar 1", contiguo ad altri due impianti la cui autorizzazione comprensiva delle infrastrutture di allaccio alla rete elettrica nazionale è oggetto di altri procedimenti autorizzativi;
- a.3. con nota prot. 110621 dell'8 agosto 2023 il Settore Tecnico Piemonte Sud della Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Energia e Territorio – ha chiesto al proponente di provvedere all'integrazione della documentazione di cui all'allegato A della D.D. 7 febbraio 2018, n. 368 – L.R. 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7;
- a.4. la Provincia di Cuneo ha convocato la seconda seduta della conferenza di servizi con nota ns. prot. 102949 del 5 giugno 2024, comunicando la disponibilità della documentazione progettuale integrativa sul portale di condivisione dedicato;

b. Rilevato che l'intervento previsto interessa una superficie non boscata sottoposta a vincolo idrogeologico pari a 27.107 m<sup>2</sup> e volumi di scavi e riporti pari a 920 m<sup>3</sup>, ricadendo pertanto entro le soglie di competenza regionale;

c. Con nota prot. 106208 dell'11 giugno 2024 è stato richiesto il parere di competenza al Settore

Tecnico Regionale di Cuneo – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10 dicembre 2021, in merito alla compatibilità degli interventi in oggetto con le condizioni di equilibrio geologico e idraulico dell'area d'intervento;

d. Visto il parere favorevole, con prescrizioni, rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo con nota prot. 112423 del 20 giugno 2024, allegata al presente provvedimento in quanto parte integrante sostanziale;

e. Preso atto che:

e.1. ai sensi della D.G.R. n. 31-5971 del 17 giugno 2013, come aggiornata con D.D. 149/A1614A/2021 del 18 marzo 2021, il titolare dell'autorizzazione ha versato le dovute spese d'istruttoria;

e.2. ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45/1989, il titolare dell'autorizzazione, è tenuto, prima dell'inizio dei lavori, al versamento di un deposito cauzionale proporzionale a € 2.000 per ogni ettaro di terreno interessato dalla modificazione o dalla trasformazione, e comunque non inferiore a € 1.000, a garanzia della corretta esecuzione delle opere autorizzate; nel caso in esame, il deposito cauzionale è pari a € 5.421,40;

e.3. l'intervento in oggetto è esente da obbligo di rimboschimento e dal versamento del corrispettivo secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 4, lett. b) della L.R. n. 45/1989, come modificato dalla L.R. 10/2024;

e.4. l'intervento risulta esente dagli obblighi di compensazione ai sensi della L.R. 4/2009, art. 19, in quanto non è prevista la trasformazione di superficie boscata;

e.5. il proponente ha attestato l'assolvimento dell'imposta di bollo prevista per il rilascio del presente provvedimento ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972;

f. Dato atto che, in esito all'istruttoria, non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

g. Precisato che la suddetta istruttoria è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

h. Verificata l'assenza di conflitti d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

i. Precisato che, ai sensi del D.Lgs. 387/2003, il titolare del procedimento autorizzativo è la Provincia di Cuneo; pertanto, il presente atto amministrativo produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto a partire dall'adozione del provvedimento unico autorizzativo ex D.Lgs. 387/2003;

j. Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

k. Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";

- D.Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Legge Regionale n. 23/2008, art. 17;
- Legge regionale n. 10 del 04 aprile 2024 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024";

*determina*

1. Di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di autorizzare, ai sensi della L.R. n. 45/1989, la società Siman Srl (P. IVA 04025410046) agli interventi di modifica e/o trasformazione del suolo in area sottoposta a vincolo idrogeologico nel comune di Fossano (CN), in località Cascina Pertugiata Grossa, su area censita al Catasto Terreni al foglio 135, particella 106, volti alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra di potenza installata pari a 2.298,48 kWp, su una superficie non boscata sottoposta a vincolo idrogeologico pari a 27.107 m<sup>2</sup> e per volumi di scavi e riporti pari a 920 m<sup>3</sup>.

3. Di precisare che la presente autorizzazione:

3.1. è subordinata al puntuale rispetto del progetto approvato e delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nel parere del Settore Tecnico Regionale di Cuneo prot. 112423 del 20 giugno 2024 (Allegato A), che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3.2. non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni, provvedimenti, nulla-osta, pareri o atti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione dei lavori in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea di tali provvedimenti;

3.3. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale e i suoi funzionari sollevati e indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;

3.4. ha validità di 36 mesi a partire dalla data di adozione del provvedimento unico di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 387/2003; i lavori dovranno essere eseguiti entro tale termine,

con la condizione che una volta iniziati debbano essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore, quali condizioni climatiche avverse e altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza del provvedimento;

3.5. può essere revocata nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni e turbative della circolazione delle acque;

3.6. può essere sospesa in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati e all'occorrenza può dare luogo alla richiesta, a cura e spese del soggetto autorizzato, del versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 45/1989 e della presentazione della domanda di mantenimento dei lavori già realizzati per valutarne la compatibilità con le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi.

4. Di precisare altresì che il titolare della presente autorizzazione:

4.1. è obbligato a eseguire, durante e successivamente alla realizzazione dell'intervento, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;

4.2. è tenuto al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al D.P.R. 120/2017 (terre e rocce da scavo) e alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006, qualora applicabili;

4.3. dovrà comunicare preventivamente alla Regione Piemonte qualsivoglia modifica al progetto definitivo approvato che, in caso comporti sostanziali variazioni qualitative e/o quantitative, sarà soggetta all'obbligo d'invio di una nuova istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione;

4.4. ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45/1989, è tenuto al versamento, prima dell'inizio dei lavori, del deposito cauzionale pari a € 5.421,40 per la trasformazione di una superficie pari a 27.107 m<sup>2</sup> non boscati soggetti a vincolo idrogeologico;

4.5. è tenuto a dare comunicazione d'inizio lavori almeno 30 giorni prima del loro inizio effettivo, a mezzo PEC al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale di Cuneo, facendo richiesta di emissione dell'avviso di pagamento PagoPA per consentire il versamento del deposito cauzionale tramite il sito internet PiemontePAY; è possibile, in alternativa alla modalità di cui sopra, la stipula di una fidejussione bancaria o assicurativa a favore della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1, Torino;

4.6. dovrà comunicare la data di fine lavori entro 60 giorni dalla data di effettiva conclusione al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale di Cuneo; a tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi siano stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

5. Di trasmettere il presente provvedimento, unitamente a copia del progetto approvato munita di visto autorizzativo, alla Provincia di Cuneo.

6. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione e che, pertanto, non assume rilevanza contabile.

7. Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al giudice ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)  
Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Allegato



Allegato A

*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica  
Settore Tecnico Regionale - Cuneo*

*tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it  
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

Data (\*)

Protocollo (\*) /A1816B  
(\* metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo  
Class. 7 - 13.160.70 ATZVI - 1305/ 2024C

Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio  
SETTORE TECNICO PIEMONTE SUD  
**A1618B**

e, p.c. PROVINCIA DI CUNEO  
Settore Tutela del Territorio  
Ufficio Controllo Emissioni e Energia  
[protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it](mailto:protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it)

Oggetto: *RDL 3267/1923 - L.R. 09/08/1989 n.45 e s.m.i. - Circolare PGR 31/08/2018, n.3/AMB;*  
Autorizzazione per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico "Fossano Solar 1" in  
Comune di Fossano (CN), in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici  
Richiedente: Siman S.r.l.  
**Parere geologico tecnico**

In data 11/06/2024, al prot. n. 29229/A1816B, è pervenuta da codesto Settore Tecnico Piemonte Sud l'istanza della Provincia di Cuneo, relativa al Procedimento Unico Autorizzatorio ai sensi del D. Lgs. 387/2003 per l'intervento in oggetto, richiesto dalla ditta Siman S.r.l., volta ad ottenere l'autorizzazione ai sensi della L.R. 45/1989 per lavori inerenti la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra, denominato "Fossano Solar 1", nell'area ex-cava "Cascina Nuova", nel comune di Fossano (CN), in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali e successive integrazioni a firma dei tecnici progettisti incaricati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi.

Dall'esame istruttorio eseguito dai funzionari incaricati, sulla base della documentazione progettuale, in particolare la Relazione Geologica (Studio Geo3 dei dott. geol. Gaetano Conforto e Danilo Grossi) e Relazione tecnica illustrativa (ingg. Stefano Salvetti e Carlo Graneroli), risulta che il progetto consiste nella posa di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica. I moduli fotovoltaici saranno installati "a terra" su strutture di sostegno ad inseguimento automatico, ancorate al terreno tramite dei profili con sezione ad H infissi direttamente nel terreno mediante battitura meccanica (macchina battipalo o battipalo da escavatore). Non sono previste fondazioni in calcestruzzo.

L'area dove si localizza l'impianto presenta una morfologia sub-orizzontale e non presenta elementi morfologici di rilievo, all'interno della Formazione delle "Ghiaie di Murasso". Il vigente



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica  
Settore Tecnico Regionale - Cuneo

tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it  
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it

Strumento urbanistico classifica la zona nelle "Classi I e IIa a pericolosità geomorfologica bassa e moderata". L'area dell'impianto si trova al di fuori di aree inondabili e di dissesto idrogeologico.

Per quanto concerne il volume di movimento terra, sono previsti complessivi 920 m<sup>3</sup> di scavi e riporti in vincolo idrogeologico, completamente riutilizzati in sito (di cui circa 650 m<sup>3</sup> per la viabilità interna e 270 m<sup>3</sup> per posa cavidotti e cabine di trasformazione e di consegna); la superficie complessiva d'intervento in vincolo è pari circa 27.107 m<sup>2</sup>, non boscati (non è conteggiata la superficie per la servitù di posa ed esercizio linea elettrica MT interrata).

Fermo restando che i lavori dovranno essere effettuati rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza, si ritiene che l'intervento proposto sia compatibile con l'attuale assetto idrogeologico dell'area.

Si rammenta inoltre che l'istruttoria, svolta in merito agli aspetti idrogeologici di competenza e sulla base delle indagini effettuate dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità con l'assetto idrogeologico del territorio e gli effetti indotti dalla realizzazione dell'intervento in progetto, fatte salve ogni ulteriore valutazione ai sensi di altre normative vigenti.

Tutto ciò premesso,

si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, ai sensi della L.R. 45/1989 ad effettuare la trasformazione del suolo finalizzata alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra denominato "Fossano Solar 1", da parte della ditta Siman S.r.l., sui terreni catastalmente individuati al NCT del Comune di Fossano, al Foglio 135, mappale 106, nell'area ex-cava "Cascina Nuova", nel comune di Fossano (CN), per una superficie di 27.107 m<sup>2</sup> non boscata e movimenti terra complessivi di 920 m<sup>3</sup>, a condizione venga rispettato il progetto che si conserva agli atti e le seguenti prescrizioni:

- 1. dovranno essere scrupolosamente osservate e poste in essere tutte le indicazioni contenute nella relazione geologica, che si intendono qui richiamate come prescrizioni obbligatorie e vincolanti, in particolare "...di modellare il terreno realizzando una rete di piccoli fossi superficiali convergenti verso il collettore rappresentato dal canale di drenaggio esistente lungo il confine ovest";*
- 2. dovrà essere controllata la regimazione delle acque, anche nel tempo, monitorando il corretto deflusso delle stesse ed eventualmente integrata da canalette di monte alla scarpata stradale che confluisca nel sistema di regimazione esistente;*
- 3. in corso d'opera i movimenti di terreno dovranno essere limitati allo stretto necessario;*
- 4. le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo, le aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo dovranno essere sistemate al termine dei lavori;*
- 5. a conclusione degli interventi tutta la superficie dovrà essere opportunamente inerbita tramite semine di specie idonee; tali interventi di semina, se necessario, dovranno essere ripetuti sino ad attecchimento del cotico erboso;*



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica  
Settore Tecnico Regionale - Cuneo*

*tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it  
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

- 6. sarà cura del Direttore dei Lavori garantire il rispetto del progetto presentato e delle prescrizioni indicate nel provvedimento finale oltre a quant'altro previsto dalle leggi e dai regolamenti vigenti.*

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti tecnici necessari ed in attesa del Provvedimento finale, si porgono cordiali saluti.

**LA DIRIGENTE DEL SETTORE  
Ing. Monica Amadori**

*(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20, comma 1 bis, del d.lgs. 82/2005)*

*Referenti:  
Geol MGrazia Gallo (0171 321924)  
Arch.. Marco Rozio (0171 321933)*

**CORSO KENNEDY, 7 BIS - 12100 CUNEO  
TEL. 0171321911**